

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 806

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(MASTELLA)

e col **Ministro della sanità**

(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991

INDICE

Relazione	»	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo dell'Accordo	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo firmato a Roma fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino il 21 dicembre 1991 per la modifica della vigente Convenzione bilaterale di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, ha recepito, dopo un lungo negoziato fra le Parti, gli aggiustamenti e le integrazioni resisi indispensabili sia a seguito delle modifiche intercorse anche di recente nelle rispettive legislazioni nazionali in materia previdenziale, sia in considerazione dell'evoluzione registratasi nella normativa internazionale in materia di sicurezza sociale.

Sulla base delle modifiche alla Convenzione del 1974 concordate fra le Parti, il nuovo Accordo si configura da un lato come un mezzo atto ad assicurare una più aggiornata tutela nei confronti dei connazionali che risiedono e lavorano nella Repubblica di San Marino e dall'altro come un significativo strumento di collaborazione bilaterale rispondente alla attuale crescente interrelazione, anche nel settore sociale, fra i due Paesi.

Con particolare riguardo alle disposizioni in esso contenute si osserva che l'articolo 1 dell'Accordo modifica l'articolo 1 della Convenzione italo-sammarinese del 1974 prevedendo, fra le Autorità competenti ai sensi della Convenzione medesima, anche i Ministeri della sanità dei due Paesi. Il paragrafo 2) del medesimo articolo estende inoltre la portata del termine «lavoratori» ricomprendendo nella sfera di applicazione della Convenzione tutte le categorie assoggettate alle legislazioni di cui all'articolo 2 della Convenzione stessa.

L'articolo 2 chiarisce l'applicabilità della suddetta Convenzione alla legislazione concernente l'assistenza sanitaria, ivi comprese le relative prestazioni economiche. Il pa-

ragrafo 2) dello stesso articolo recepisce il principio della estensione della Convenzione del 1974 anche a quelle categorie di lavoratori indipendenti che vengono indicate nell'apposito Allegato alla Convenzione medesima.

L'articolo 3, che modifica l'articolo 3 della Convenzione del 1974, specifica espressamente la portata applicativa della Convenzione stessa alle persone, anziché solamente ai lavoratori, assoggettabili alle legislazioni indicate dall'articolo 2 della Convenzione. Il medesimo articolo prevede inoltre l'applicazione delle disposizioni concernenti le prestazioni in natura di carattere sanitario anche nei confronti delle categorie indicate nell'articolo 3 paragrafo 3) della Convenzione del 1974.

L'articolo 4 integra la disposizione concernente il cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 5 della Convenzione del 1974, ponendo la condizione che i periodi medesimi non vengano a sovrapporsi e che possa essere fatta valere dagli interessati, in conformità con quanto attualmente previsto dalla legislazione nazionale, una anzianità contributiva nell'assicurazione obbligatoria di almeno un anno.

L'articolo 5 dell'Accordo estende da sei a trentasei mesi il periodo previsto dall'articolo 8 della Convenzione al fine di consentire ai lavoratori al seguito di imprese di uno Stato contraente distaccati nell'altro Stato contraente, di rimanere assoggettati alla legislazione del Paese di invio per un periodo più lungo.

L'articolo 6 integra quanto disposto dall'articolo 11 della Convenzione relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi ponendo la condizione che i predetti periodi non vengano a sovrapporsi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 7 specifica, al paragrafo 1), la portata dell'articolo 13 della Convenzione - relativo alle prestazioni dell'assicurazione malattia nei confronti di coloro che risiedono o soggiornano nello Stato contraente diverso da quello competente - alle persone anzichè ai lavoratori. Il paragrafo 2) dello stesso articolo prevede la conclusione di intese di carattere amministrativo e di durata biennale fra le competenti autorità delle due Parti al fine di individuare i casi in cui le prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private convenzionate di uno Stato contraente sono erogabili nell'altro Stato contraente senza la preventiva autorizzazione da parte della istituzione competente. Al riguardo l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica individua le modalità del preventivo concerto interministeriale fra le amministrazioni italiane interessate.

L'articolo 8 dell'Accordo integra l'articolo 19 della Convenzione relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi agli effetti delle prestazioni vecchiaia, invalidità e superstiti consentendo, qualora i periodi maturati nei due Stati contraenti non siano a tal fine sufficienti, di prendere in considerazione, al fine di aprire il diritto alle predette prestazioni, anche i periodi assicurativi compiuti presso Stati terzi che siano legati ad entrambe le Parti contraenti da distinti Accordi di sicurezza sociale. Il paragrafo 4) dello stesso articolo 8 stabilisce, alla lettera a), che qualora in uno Stato contraente i periodi assicurativi compiuti

in base alla legislazione nazionale di tale Stato non raggiungono un anno e qualora nessun diritto a prestazione sia acquisito in virtù della legislazione stessa, l'istituzione competente di questo Stato non è tenuta ad erogare prestazioni. Alla lettera b) dello stesso paragrafo viene previsto che i suddetti periodi che non danno diritto a prestazioni in uno Stato siano presi in considerazione dall'istituzione competente dell'altro Stato sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione della misura delle prestazioni, beninteso qualora in quest'ultimo Stato siano stati compiuti periodi assicurativi superiori ad un anno.

Gli articoli 9 e 10 dell'Accordo in questione sopprimono rispettivamente il paragrafo 2) dell'articolo 21 ed il paragrafo 4) dell'articolo 23 della Convenzione del 1974.

L'articolo 11 prevede l'impegno all'adozione, da parte delle competenti autorità ai sensi dell'Accordo, delle misure necessarie ad assicurare l'attuazione dell'Accordo medesimo specificando la necessità di integrare e modificare al riguardo l'Accordo amministrativo italo-sammarinese di cui all'articolo 44 della Convenzione.

L'articolo 12, infine, individua il momento dell'entrata in vigore dell'Accordo medesimo al primo giorno del mese successivo a quello in cui verranno scambiati fra le Parti i rispettivi strumenti di ratifica.

RELAZIONE TECNICA

Le modifiche apportate con il presente Accordo alla vigente convenzione di sicurezza sociale con San Marino comportano aumenti di costi presumibilmente molto modesti.

Per i profili sanitari, tenuto conto che attualmente sono disponibili nell'ospedale civile di San Marino 158 posti letto di cui 24 nel reparto di ortopedia (comprendente la microchirurgia della mano) e 5 apparecchiature per la dialisi, si ritiene prudentiale calcolare in 500 milioni annui le spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale a fronte del ricorso alla dialisi ed alle cure in ortopedia presso detto ospedale, qualora tali patologie fossero autorizzate ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo.

Per quanto riguarda la spesa per il maggior numero dei beneficiari delle prestazioni previdenziali derivante dall'Accordo, l'onere gravante sul bilancio dello Stato, (parte assistenziale) risulta di lire 140 milioni nell'anno 1995 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 1996.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Alle intese amministrative di cui all'articolo 13, paragrafo 2), della Convenzione del 1974, come modificato dall'articolo 7 dell'Accordo, di cui all'articolo 1 della presente legge, provvede il Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 640 milioni per l'anno 1994 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCORDOTRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINOPER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE DEL 10 luglio 1974

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 10 luglio 1974 in materia di Sicurezza Sociale, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni Generali

ARTICOLO 1

1) La parte finale dell'articolo 1, lettera b), dopo le parole "e precisamente", viene modificata come segue:

"Per quanto riguarda l'Italia:

- Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- Il Ministero della Sanità;

Per quanto riguarda San Marino:

- Il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale".

2) L'articolo 1, lettera h), viene modificato come segue: "Il termine "lavoratori" designa le persone assoggettate alle legislazioni specificate nell'articolo 2".

ARTICOLO 2

1) Il paragrafo 1 dell'articolo 2, viene riformulato come segue:

"La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

a) Assistenza sanitaria ivi comprese le relative prestazioni economiche".

La lettera "f" dell'Art. 2 par. 1 è soppressa.

2) Il paragrafo 3 dell'articolo 2 viene modificato come segue:

"La presente Convenzione si applica altresì alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori indipendenti, che sono elencate nell'Allegato A della Convenzione".

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi

per ~~com~~ *conformi*



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 3

L'articolo 3, paragrafo 1), viene modificato come segue:

" 1) La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo 2 di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti".

Il paragrafo 3 dell'Art. 3 viene integrato come segue:

Dopo le parole: La presente Convenzione, aggiungere "salvo le disposizioni in materia di prestazioni in natura di carattere sanitario".....

ARTICOLO 4

Il primo paragrafo dell'articolo 5 è completato come segue: ", a condizione che non si sovrappongano e che l'interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione del primo Stato".

ARTICOLO 5

All'articolo 8 lettera a), il termine di "6 mesi" viene sostituito dal termine "36 mesi".

ARTICOLO 6

L'articolo 11 viene così completato: " a condizione che non si sovrappongano".

ARTICOLO 7

1) All'articolo 13 paragrafo 1) sostituire le parole "I lavoratori" con "Le persone".

2) Dopo il paragrafo 2) dell'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo " 3) Con successive intese di natura amministrativa e di durata biennale le Autorità competenti dei due Stati contraenti, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono i casi in cui le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private convenzionate dei rispettivi Stati, sono ammesse senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo 1 lettera b), tenendo presenti le esigenze degli interessati in relazione alle particolari specializzazioni delle strutture stesse".

3) Il paragrafo 3) dell'articolo 13 diventa "paragrafo 4)".

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 8

L'articolo 19 viene completato dai seguenti due paragrafi:

3) Se un lavoratore non raggiunge il diritto a prestazioni sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinti Accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

4) a) Se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto a prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi;

b) I periodi di assicurazione di cui alla lettera a) ove non aprano alcun diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato competente, sono presi in considerazione dall'Istituzione dell'altro Stato contraente sia ai fini dell'acquisizione del diritto che della misura delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione che essa applica."

ARTICOLO 9

All'articolo 21, il paragrafo 2 è soppresso.

ARTICOLO 10

All'articolo 23, il paragrafo 4 viene soppresso.

ARTICOLO 11

Le Autorità competenti di cui all'articolo 1 b) della Convenzione adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.

Il vigente Accordo Amministrativo di cui all'Art. 44 della Convenzione verrà integrato o modificato in conseguenza del presente Accordo.

ARTICOLO 12

1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Roma il 21/XII/92

Per la Repubblica Italiana

Luigi De Michelis

Per la Repubblica di San Marino

Federico Felloni